


WeMi Tate Colf Badanti presenta:

IL CONTRATTO DI

LAVORO

DOMESTICO

PARTE 1



Comune di
Milano



WEMI
TATE/COLF/BADANTI
LA CITTÀ PER IL WELFARE

L'ASSUNZIONE DI TATE, COLF E BADANTI

CCNL Domestico

Il rapporto è regolato in base a quanto specificato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti, in vigore dal 1° ottobre 2020 che scadrà il 31/12/2022.

Tale documento contiene tutte le condizioni da osservare per ciò che riguarda modalità di assunzione, ferie, malattie, permessi, assenze, maternità, Tfr, etc.

Con l'assunzione della colf, o della badante, la famiglia si impegna a sottoscrivere e rispettare un regolare contratto di lavoro. Questo comprende diritti e doveri da ambo le parti: per il datore di lavoro (la Famiglia) e il lavoratore/trice (la Badante).



DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Art. 4



Tutti i lavoratori domestici devono presentare al datore di lavoro, in una fase precedente alla stipula del contratto ed alla assunzione, i seguenti documenti:

- ▶ carta d'identità o altro documento equivalente, non scaduta;
- ▶ tessera sanitaria aggiornata rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
- ▶ codice fiscale;
- ▶ permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari); se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la copia del modello di richiesta del permesso, rilasciata dallo Sportello Unico, e la ricevuta attestante la presentazione della richiesta del permesso, rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.
- ▶ eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici

CONTRATTO DI LAVORO

Art. 6

Le condizioni di lavoro devono essere concordate tra il datore di lavoro ed il lavoratore in una lettera d'assunzione che dovrà indicare:

- ▶ la data di inizio del rapporto di lavoro;
- ▶ l'eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
- ▶ la durata del periodo di prova;
- ▶ la residenza del lavoratore, o l'eventuale domicilio;
- ▶ la categoria di inquadramento

CONTRATTO DI LAVORO

Art. 6

- ▶ la retribuzione pattuita;
- ▶ la convivenza o meno con il datore di lavoro;
- ▶ le eventuali condizioni del vitto e dell'alloggio;
- ▶ gli orari della prestazione di lavoro;
- ▶ per i lavoratori conviventi l'eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva;
- ▶ il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
- ▶ eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro
- ▶ eventuale presenza di videocamere.
- ▶ la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE ALL'INPS

Come funziona

La procedura amministrativa consiste nell'inviare all'Inps la comunicazione dell'assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente l'assunzione stessa. Con l'attuale normativa (Legge n. 2 del 2009,) il solo referente per il lavoro domestico è l'**INPS**.



COMUNICAZIONI ALL'INPS

La comunicazione deve essere effettuata tramite SPID con una delle seguenti modalità:

- ▶ tramite telefono, al numero **803 164**;
- ▶ via web, collegandosi al sito dell'INPS nell'area dedicata ai servizi on line;
- ▶ tramite associazioni di categoria

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 7

L'assunzione domestica si presuppone sempre a tempo indeterminato; i datori di lavoro possono avvalersi di lavoratrici a tempo determinato solo nei seguenti casi:

- ▶ esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- ▶ sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, ivi compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 7

- ▶ sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternità o che fruiscono di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di handicap;
- ▶ per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedale, casa di cura, residenza sanitaria assistenziale e casa di riposo.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 7 - Proroghe

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, ma solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 2 anni.

La proroga è ammessa fino a **4 proroghe**, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa l'eventuale proroga, ai 2 anni.

LIVELLI DI ASSUNZIONE – ART.9

LIVELLO	DESCRIZIONE	MANSIONE
A	Collaboratore generico: <u>senza esperienza professionale</u>	Mansioni generiche, esecutive prettamente manuali o di fatica (addetto alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia) addetti ad altre mansioni (<u>non assistenza di persone</u>)
A Super	Addetti esclusivamente alla compagnia	Addetti alla compagnia di persone adulte autosufficienti

LIVELLI DI ASSUNZIONE – ART.9

LIVELLO	DESCRIZIONE PROFILO	MANSIONE
B	Collaboratore generico polifunzionale Custode Autista Cameriere Operaio- manutentore Giardiniere Addetto al riassetto delle camere	Incombenze relative al normale andamento della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, animali domestici, Interventi di manutenzione, cura delle aree verdi....
B Super	Assistente a persone autosufficienti e baby sitter con anche attività connesse alla pulizia ed al vitto	Incombenze relative al normale andamento della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, custode autista) con assistenza specifica a persone autosufficienti

LIVELLI DI ASSUNZIONE – ART.9

LIVELLO	DESCRIZIONE	MANSIONE
C	Mansioni di professionalità specifica relativa a compiti assegnati svolti in totale autonomia e responsabilità:	Es: cuoco
C Super	Assistente di persone non autosufficienti, con anche attività connesse alla pulizia ed al vitto	Incombenze relative al normale andamento della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, custode autista) con assistenza specifica a persone non autosufficienti.

LIVELLI DI ASSUNZIONE – ART.9

LIVELLO	DESCRIZIONE	MANSIONE
D	Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento	<u>Istitutore</u> . Svolge mansioni di istruzione e/o educatore dei componenti il nucleo familiare. Maggiordomo, Capo giardiniere, Capo cuoco, Governante, Amministratore dei beni di famiglia.
D Super	Assistente a persone non autosufficienti (formato), . Almeno 500 ore di corso. Assistente familiare educatore formato	-Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. -Assistenza a persone affette da disabilità psichica o da disturbi dell'apprendimento e relazionali

LIVELLI DI ASSUNZIONE


Sul portale wemi.comune.milano.it, alla sezione Tate Colf Badanti, è possibile trovare tutte le informazioni sui livelli di assunzione:

<https://wemi.comune.milano.it/menutcb/cittadino>



ORARIO DI LAVORO


Art. 14



La durata normale dell'orario di lavoro viene concordata fra le parti con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi e 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

ORARIO DI LAVORO

Art. 14



I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli, B e B super, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

- ▶ interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- ▶ interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- ▶ interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

ORARIO DI LAVORO

Art. 14



TIPO DI LAVORO	ORARIO SETTIMANALE	ORARIO GIORNALIERO
CONVIVENTE	54	10 (non consecutive)
CONVIVENTE RIDOTTO	30	collocate: > dalle 6.00 alle 14.00 > dalle 14.00 alle 22.00 > 10 ore su 3 gg/settimana
NON CONVIVENTI	40	8 (non consecutive)

MINIMI RETRIBUTIVI

In vigore dal 1 Gennaio 2022



TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)

A	664,09 €	
AS	784,85 €	
B	845,22 €	
BS	905,59 €	
C	965,98 €	
CS	1.026,34 €	
D	1.207,45 €	+ indennità 178,55 €
DS	1.267,82 €	+ indennità 178,55 €

MINIMI RETRIBUTIVI

In vigore dal 1 Gennaio 2022

TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 14 - 2° CO. (valori mensili)

B	603,73 €
BS	633,93 €
C	700,31 €



MINIMI RETRIBUTIVI

In vigore dal 1 Gennaio 2022

TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri)

pranzo e/o colazione	2,03 €
cena	2,03 €
alloggio	1,75 €
totale	5,81 €

MINIMI RETRIBUTIVI

In vigore dal 1 Gennaio 2022

TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)

A	4,83 €
AS	5,69 €
B	6,03 €
BS	6,40 €
C	6,76 €
CS	7,13 €
D	8,22 €
DS	8,57 €

LAVORO NOTTURNO

Art. 10

Sono previsti particolari inquadramenti e specifiche retribuzioni definite in sede contrattuale per quanto riguarda il lavoro notturno:

- ▶ Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali nella fascia oraria 20.00-8.00 (Tabella D), c'è obbligo di corrispondere la prima colazione, la cena e un'adeguata sistemazione notturna.
- ▶ Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo dell'art.53, l'orario convenzionale di lavoro è pari a 8 ore giornaliere.

LAVORO NOTTURNO

Art. 11

- ▶ Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna (*senza fini assistenziali*) con fascia oraria 21.00 – 8.00 (Tabella E). Il lavoratore deve poter riposare; se dovessero essere richieste prestazioni diverse queste non sono lavoro straordinario, ma retribuite in modo diverso secondo le tabelle.
- ▶ Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo dell'art.53, l'orario convenzionale di lavoro è pari a 5 ore giornaliere
- ▶ Art. 14 . Comma 6 è inoltre considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, che è compensato, se ordinario con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto

MINIMI RETRIBUTIVI

In vigore dal 1 Gennaio 2022

TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)

	AUTOSUFF.	NON AUTOSUFF.
BS	1.041,42 €	.
CS	.	1.180,28 €
DS	.	1.458,03 €

TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)

LIV. UNICO 697,30 €

TABELLA G

Art. 14, comma 9

Viene introdotta la possibilità da parte di un datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (livello CS o DS) di poter assumere una collaboratrice, da inquadrare a livello CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite con la tabella G del contratto

TABELLA G - PRESTAZIONI PER COPERTURA DEI GIORNI DI RIPOSO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

(valori orari)

CS	7,66 €
DS	9,24 €

ASSISTENZA A PIÙ PERSONE

Art. 34

Ai lavoratori inquadrati nel livello *C Super* e *D Super*, addetto all'assistenza di più di una persona, è dovuta l'indennità come da tabella I

TABELLA I		
	VALORI MENSILI	VALORI ORARI
CS	102,88 €	0,60 €
DS	102,88 €	0,60 €

PERIODO DI PROVA

Art. 12



Il periodo di prova deve intendersi di lavoro effettivo

LIVELLO	LAVORATORI NON CONVIVENTI	LAVORATORI CONVIVENTI
A - AS	8 gg.	30 gg.
B - BS	8 gg.	30 gg.
C - CS	8 gg.	30 gg.
D - DS	30 gg.	30 gg.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 13

Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.

Qualora vengano effettuate prestazioni nelle ore di riposo esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata dello straordinario, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 13

Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

Il riposo domenicale è irrinunciabile.

Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 13

TIPO DI LAVORO	RIPOSO GIORNALIERO	RIPOSO SETTIMANALE
CONVIVENTE TOTALE	11 ore consecutive (la notte) 2 ore non retribuite	36 ore, di cui: 24 la domenica o altro 12 in altro giorno
CONVIVENTE RIDOTTO	11 ore 11 ore consecutive 2 ore non retribuite	Variabile in base alla distribuzione settimanale
NON CONVIVENTI	Variabile	Variabile

STRAORDINARIO

Art. 15

STRAORDINARIO	MAGGIORAZIONE
Straordinario dalle 40 fino alle 44 ore	10%
Straordinario feriale oltre 44 ore	25%
Straordinario festivo e lavoro festivo. Lavoro domenicale nelle festività nazionali e infrasettimanali	60%
Straordinario nelle 12 ore di riposo non domenicale	40%
Straordinario notturno	50%

STRAORDINARIO

Art. 15

- ▶ E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata dall'art.14 (orario di lavoro), salvo che il prolungamento sia stato concordato per il recupero di ore nonlavorate.
- ▶ Lavoro nei giorni di riposo settimanale; (art. 13) in caso di prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, sempre che non sia goduto in altro giorno della stessa settimana maggiorazione del 40%.
- ▶ In caso di prestazioni nella giornata di riposo settimanale domenicale maggiorazione del 60% +diritto all'uguale numero di ore di riposo.
- ▶ In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno, daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità.

FERIE

Art. 17

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiore a sei).

Mesi di servizio e giorni di ferie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,17	4,33	6,50	8,67	10,83	13,00	15,16	17,33	19,50	21,66	23,83	26,00

FERIE

Art. 17

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. Il periodo di ferie va concordato tra le parti (forma scritta).

Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio.

FERIE

Art. 17

In caso di anzianità inferiore all'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato.

La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso).

Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).

FERIE

Art. 17

Le ferie hanno di regola carattere continuativo.

Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di 2 anni.





Comune di
Milano



WEMI
TATE/COLF/BADANTI
LA CITTÀ PER IL WELFARE

Per approfondimenti e prenotare un colloquio con i nostri operatori:



02 02 02 (tasti 4 - 1 - 3)



wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it

SEMINARI

SULL'ASSISTENZA FAMILIARE

*Prossimo incontro: Martedì 7 Giugno dalle 18.30 alle 20.30
Il contratto di lavoro domestico (parte 2)*

